

ACCORDO EX ART. 47 COMMA 5 L. 428/90

Oggi 14 febbraio alle ore 11 presso la sede di Global Marketing Intelligence srl di Milano, via Andrea Costa n. 5, sono presenti:

Global Marketing Intelligence srl in persona del suo amministratore unico Signor Massimo Paolo Corbari

Fallimento Consulmarketing S.p.A. (Tribunale Milano n. 873/2018) in persona del suo curatore Avv. Fabrizio Pellegrini

Fallimento Consulmarketing S.r.l. (Tribunale Milano n.960/2014) in persona del suo curatore Dott. Franco Mariottini

Fallimento Marketing Coop Società Cooperativa (Tribunale Milano n. 885/2014) in persona del suo Curatore Dott. Franco Mariottini

R.P.M. Ricerche Promozioni Mercato srl (Tribunale Milano n. 72/2019) e' presente, per delega del curatore Avv. Benvenuto, l'Avv. Fabrizio Pellegrini

FILCAMS – CGIL, rappresentata da Andrea Montagni e Luciana Mastrocola

FISASCAT – CISL rappresentata da Marco DeMurtas

UILTUCS – UIL rappresentata da Gianni Rodilloso

(le OO.SS.)

Premesso che

- a. Global Marketing Intelligence srl, che applica il CCNL del Terziario nonché l'Accordo Quadro di 2° Livello Anasfim, per il tramite della controllante Global Marketing Solution, ha inoltrato con comunicazione PEC del 4 dicembre 2019 a Fallimento Consulmarketing S.p.A. (nella sua qualità di affittuaria) un'offerta di acquisto del cosiddetto Ramo B Monitoring, condizionata al raggiungimento di un accordo sindacale ex art. 47 comma 5° L. 428/90;
- b. La suddetta proposta, con riguardo ai lavoratori addetti al Ramo B, ha previsto la loro parziale assunzione, riguardante il personale manageriale responsabile delle seguenti funzioni aziendali: Risorse Umane; Monitoring Panel; Monitoring Esos; Amministrazione e Contabilità, e pertanto nel numero di 4;
- c. Con lettera del 20 dicembre 2019 indirizzata alle OO.SS. Global Marketing Intelligence srl ha dato avvio alla procedura di cui all'art. 47 L. 428/90, chiedendo la disponibilità ad avviare le consultazioni sindacali;
- d. Le parti si sono incontrate in data 24 gennaio 2020 ed in data 3 febbraio 2020, e nel corso di tali incontri le OO.SS. hanno rimarcato l'insufficienza del prospettato parziale assorbimento del personale addetto al Ramo B, nonché la necessità di prevedere un'incentivazione economica in favore di quei lavoratori che rimarranno addetti al ramo, in vista della cessazione dell'attuale esercizio provvisorio del Fallimento Consulmarketing spa previsto attualmente, per il prossimo 31 marzo 2020;
- e. Nel corso del secondo incontro del 3 febbraio 2020 il Fallimento Consulmarketing spa ha fornito a tutte le parti un documento contenente la Lista dei lavoratori addetti al Ramo B, contenente altresì: *nominativo, data di assunzione, mansione, sede di lavoro, livello, retribuzione mensile full time, percentuale part Time, retribuzione mensile PT*, che si allega al presente accordo, divenendone parte integrante (la suddetta lista si compone di numero 3 elenchi, il primo dei quali relativo a lavoratori effettivamente in servizio ;il

secondo relativo ai dipendenti reintegrati a seguito di provvedimento giudiziario ma non in servizio attivo; il terzo relativo ai soggetti che hanno impugnato il licenziamento e sono in attesa di una sentenza).

- f. Le parti, dopo ampia discussione, hanno raggiunto un accordo finalizzato, da un lato, a consentire il parziale assorbimento degli addetti al Ramo presso Global Marketing Intelligence srl e, dall'altro, a limitare l'impatto e le conseguenze della cessazione dell'esercizio provvisorio per i lavoratori che non saranno interessati al trasferimento, a mezzo di un'incentivazione economica, per altra via non ottenibile,

tutto ciò premesso ed esposto, le parti convengono quanto segue:

- 1) La premessa rappresenta e costituisce parte integrante del presente accordo;
- 2) Le parti danno atto che gli attuali addetti al Ramo B risultano essere **n. 20** lavoratori (tre dei quali in capo a Fallimento Marketing Coop Società Cooperativa ed un Dirigente) in servizio attivo, e **n. 18** lavoratori non in servizio attivo, che risultano in forza a Fallimento Consulmarketing spa a seguito di provvedimento giudiziale di reintegra in applicazione del combinato disposto degli artt. 5 comma 3 L. 223/91 e 18 comma 4 L. 300/70;
- 3) Il trasferimento riguarderà i seguenti lavoratori, di cui alla lista numero 1, di cui in premessa sub.e, ovvero il personale manageriale responsabile delle seguenti funzioni aziendali: Risorse Umane; Monitoring Panel; Monitoring Esos; Amministrazione e Contabilità, e pertanto nel numero di **4**;
- 4) Per tutti i lavoratori, di cui alla lista numero 1 e numero 2 in premessa sub.e, non interessati al trasferimento in quanto estranei alla previsione di cui al precedente punto **3**, che rimarranno alle dipendenze di Fallimento Consulmarketing spa ai sensi dell'art. 47 comma 5 L. 428/90, Global Marketing Intelligence srl s'impegna a corrispondere un importo corrispondente a:
 - a) **n. 6 (sei) mensilità lorde** della *retribuzione mensile PT* di cui in **premessa**, sub e a condizione che il Lavoratore, con accordo sindacale individuale in sede protetta ex art. 2113 c.c. presti rinuncia incondizionata e definitiva alla responsabilità solidale ex art. 29 Dlgs 276/2003 nei confronti di The Nielsen Company (Italy) srl e di Nielsen Services Italy srl, in relazione a tutti i pregressi rapporti di lavoro intercorsi, nessuno escluso (di natura parasubordinata e/o subordinata), rinunciando altresì all'eventuale contenzioso in corso e presti acquiescenza all'eventuale e successivo licenziamento, conseguente alla prossima cessazione dell'esercizio provvisorio. Le condizioni di adesione delle parti, le clausole economiche e normative della transazione sono quelle indicate nel testo allegato.
 - b) **n. 1 (una) mensilità lorda** della *retribuzione mensile PT* di cui in premessa, sub e nel caso in cui non sia disponibile a concedere le rinunce di cui alla lettera a
- 5) L'importo di cui al precedente punto 4a verrà corrisposto da Global Marketing Intelligence srl, al netto della ritenuta d'acconto (20%) ex art. art. 67, comma 1, lett. I), D.P.R. n. 917/1986, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato agli interessati, entro e non oltre 15 giorni (i) dalla sottoscrizione dell'accordo individuale in sede protetta ex art. 2113 cod civ. ovvero (ii) dalla stipula del contratto di acquisto del Ramo B da parte di Global Marketing Intelligence srl (se successiva), cui il trasferimento dei Lavoratori e il piano di incentivazione di cui sopra devono intendersi espressamente condizionati.
- 6) L'importo di cui al precedente punto 4b verrà corrisposto da Global Marketing Intelligence srl, a titolo di liberalità, su richiesta degli interessati entro e non oltre 15 giorni dell'intervenuto perfezionamento della cessione del ramo, cui la liberalità stessa è condizionata a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato agli interessati, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della formale richiesta dei lavoratori.

- 7) Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti si danno atto di aver definitivamente e positivamente concluso la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 47 comma 5° L. 428/90, e ciò anche ai fini della compiuta realizzazione della condizione sospensiva dell'avanzata proposta d'acquisto di cui in premessa **a**
- 8) Le curatele dei fallimenti sottoscrivono il presente accordo la cui efficacia è subordinata all'espletamento della procedura competitiva ex art.107 L.F. ed alle autorizzazioni dei giudici delegati.
- 9) Quale parte integrante del presente accordo si allega (1) lista di cui in premessa, punto e ; (2) modello conciliazione individuale

L.C.S.

Dott. Massimo Paolo Corbari



Avv. Fabrizio Pellegrini

Dott. Franco Mariottini

Avv. Benvenuto, l'Avv. Fabrizio Pellegrini

Signor Andrea Montagni



Signor Luciana Mastrocola

Signor Marco DeMurtas



Signor Gianni Rodilosso



VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

Ex artt. 410 e 411 c.p.c.

Il giorno _____, alle ore _____, presso la sede della _____ di _____ – Via _____, si sono incontrati:

Global Marketing Intelligence srl in persona del suo amministratore unico Signor Massimo Paolo Corbari

E

Nielsen Services Italy srl in persona del suo procuratore _____

E

The Nielsen Company (Italy) srl in persona del suo procuratore _____

(di seguito, congiuntamente, le “**Società**”)

E

Sig.ra/Sig.re _____, CF _____ residente in _____ (La/Il Lavoratrice/Lavoratore)

E

Fallimento Consulmarketing spa, Fallimento Consulmarketing srl, Fallimento Marketing Coop società cooperativa, rispettivamente rappresentati da _____, _____ e _____

(di seguito, congiuntamente, le “**Parti**”)

Nonché

il **Sig.** _____ in qualità di Conciliatore della _____, al fine di esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale ex artt. 410 e 411, comma 3, c.p.c. tra La/Il Lavoratrice/Lavoratore e le Società.

Il Conciliatore, accertata l'identità delle Parti, i poteri e le capacità di ciascuna di esse di conciliare la controversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvisare le Parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale giusto il combinato disposto degli artt. 2113, comma 4, c.c., e degli artt. 410, 411, comma 3, e 412-ter c.p.c.. Il Conciliatore, dato corso al tentativo di amichevole e definitiva composizione della controversia che ha esito positivo, prende atto che tra le Parti viene raggiunto il seguente accordo.

PREMESSO CHE:

(A) La/Il Lavoratrice/Lavoratore ha operato:

- a. in qualità di DIPENDENTE dal _____ al _____, in favore di Marketing coop. Soc. coop;

 1

- b. in qualità di dipendente, dal _____, con inquadramento attuale al _____° livello Commercio, con qualifica di _____ in favore di Consulmarketing spa, dichiarata fallita (fallimento n. 898/2018, Tribunale Milano) e in esercizio provvisorio ex art. 104 Legge Fallimentare dal 29 novembre 2018;
- (B) A far data dal prossimo 31 marzo 2020, l'esercizio provvisorio del Fallimento Consulmarketing spa, relativo al I cosiddetto Ramo B Monitoring, di cui La/Il Lavoratrice/lavoratore fa parte, cesserà definitivamente e ciò sarà causa di cessazione rapporto di lavoro di cui in premessa, sub (A)c;
- (C) Con accordo sindacale ex art. 47 comma 5 L. 428/90 sottoscritto in data 14 febbraio 2020, si è concordato il trasferimento parziale degli addetti al Ramo B, e La Lavoratrice/Il Lavoratore, in base ai criteri individuati nell'accordo, non risulta coinvolto nel trasferimento;
- (D) La Lavoratrice/Il Lavoratore, ha manifestato interesse ad aderire alla previsione di cui all'art. 6 Accordo 14 febbraio 2020, accettandone le relative condizioni;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue.

1. Le Premesse formano parte integrante del presente Accordo.
2. Con l'avvenuto pagamento dell'importo di cui al successivo punto 6, la Lavoratrice/Il Lavoratore presta sin d'ora definitiva ed incondizionata acquiescenza al licenziamento conseguente alla prossima cessazione dell'esercizio provvisorio del Fallimento Consulmarketing;
3. Solo con l'avvenuto pagamento dell'importo di cui al successivo punto 6, La/Il Lavoratrice/Lavoratore rinuncia, per il passato e senza esclusione alcuna in relazione ai rapporti di cui in premessa sub (A), alla solidarietà di cui all'art. 29 Dlgs 276/2003 nei confronti della committente The Nielsen Company (Italy) srl, Nielsen Services Italy srl e di qualsiasi altra società del gruppo Nielsen (che accettano la rinuncia);
4. Con l'avvenuto pagamento dell'importo di cui al successivo punto 6, la/Il Lavoratrice/Lavoratore rinuncia altresì a qualsivoglia ipotesi di responsabilità solidale (in ogni caso da escludersi nel caso in esame per l'inapplicabilità della previsione dell'art. 2112 comma secondo c.c.) nei confronti di Global Marketing Intelligence srl, in ordine a qualsiasi possibile ed eventuale ragione di credito sorta nel corso dei pregressi rapporti di cui in premessa, sub (A);
5. La/Il Lavoratrice/Lavoratore, a fronte della prestata rinuncia alla responsabilità solidale di cui all'art. 29 Dlgs 276/2001 nei riguardi di The Nielsen Company (Italy) srl e di Nielsen Services Italy srl, condizionata al pagamento di cui al successivo punto 6, è consapevole che in relazione a tutti gli intersorsi rapporti di cui in premessa, sub (A) nonché per qualsiasi altro titolo, ragione, o causa connesso in via diretta o indiretta con i suddetti rapporti e pertanto in relazione a qualunque eventuale pretesa, diritto o azione contrattuale o extracontrattuale, di natura patrimoniale e/o non patrimoniale, di natura risarcitoria e/o indennitaria, nonché ogni eventuale risarcimento ex artt. 2043, 2059, 2103, 2116 secondo comma, c.c., ancorché non azionati e/o qui non dedotti, comunque originati, collegati o riconducibili ai rapporti di collaborazione, alla loro qualificazione giuridica e/o al loro svolgimento e/o alla loro cessazione ed in ogni caso a tutti i rapporti di cui in premessa, sub (A), le relative ed eventuali pretese ed azioni,

nessuna esclusa, potranno essere rivolte esclusivamente nei confronti del Fallimento Consulmarketing;

6. Global Marketing Intelligence srl a fronte delle rinunce di cui ai precedenti punti 2, 3, 4 e 5 offre al La/Il Lavoratrice/Lavoratore l'importo lordo di euro _____ /00), in applicazione del criterio di quantificazione di cui al **punto 4.a** accordo sindacale ex art. 47 L. 228/90 comma 5 del 14 febbraio 2020, che La/Il Lavoratrice/Lavoratore accetta;
7. L'importo di cui al precedente punto 6 verrà corrisposto entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione del presente verbale, al netto della ritenuta d'acconto (20%) ex art. art. 67, comma 1, lett. I), D.P.R. n. 917/1986, sul conto corrente intestato al La/Il Lavoratrice/Lavoratore, che verrà reso noto a Global Marketing Intelligence srl.
8. Nell'ipotesi in cui La/Il Lavoratrice/lavoratore abbia in essere un contenzioso giudiziale (ricorso giudiziale depositato alla data della sottoscrizione dell'accordo ex art. 47 L. 428/90), l'importo di cui al precedente punto 4 verrà maggiorato, a titolo di concorso nelle spese legali, di un importo corrispondente ad euro 3,000,00 lordi, comprensivi di IVA e CpA
9. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo costituisce transazione generale con carattere novativo condizionato agli adempimenti indicati nel medesimo, con il quale hanno inteso definire e comunque prevenire qualsivoglia controversia relativa ai rapporti dedotti e alla loro risoluzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, li _____

TAVOLA 1

	data assunzione	mansione	sede lavoro (non attualizzata)	livello	retribuzione mensile FT	percentuale part time	retribuzione mensile PT
IULIANO ANTONIETTA	14/04/2008	rilevatore monitoring	Provincia di Milano	6	1.476,44	14,89	219,84
MACCONE LAURA	01/02/2013	rilevatore monitoring	La Spezia	7	1.894,61	33,34	629,33
MARASI LLIANA	01/07/2013	rilevatore monitoring	Piacenza	3	1.846,30	83,52	1.542,03
TAVOLIERE MONICA	18/05/2015	rilevatore monitoring	Provincia di Milano	7	1.253,08	55,55	696,09
TUDINI MAURIZIO	01/10/1985	rilevatore monitoring	Roma	3	2.233,55	100,00	2.233,55
VILLANI GABRIELE	01/08/2014	rilevatore monitoring	Provincia di Milano	3	1.823,06	95,24	1.736,28
FARINOLA DOMENICA	01/03/2013	rilevatore monitoring	Matera	3	1.846,30	53,29	983,89
SIGLIANO FRANCESCA	01/01/2013	rilevatore monitoring	Taranto	7	1.272,55	35,90	456,85
TABEO CANTU FLOR CECILIA	21/01/2015	addetta alle pulizie	Milano sede	7	1.312,14	50	656,07
BATTAGLIO FABRIZIO	01/03/1989	Responsabile IT Rilevaman	Milano sede	Q	4771	100	4.771,00
DAMBURE LYNANAGE RUWAN THARANGA	12/02/2013	operario	Milano sede	7	1.681,61	100	1.681,61
GALLO SALSOTTO ENZO	02/05/2018	addetto qualità	Milano sede	3	1.802,4	100	1.802,40
LEGNARDI MILENA	14/11/2005	impiegata addetta qualità	Milano sede	1	2.502,28	100	2.502,28
MOLASCHI STEFANO	01/03/2013	Diruttore generale	Milano sede	DIR	1.2927,14	100	12.927,14
MONZON ROSA ISABEL	02/11/2001	operario	Milano sede	7	1.806,78	100	1.806,78
MOTTOLA MONICA	27/03/2018	impiegata contabile	Milano sede	2	2021,73	100	2.021,73
PETRASSO SILVIA	01/05/2004	Responsabile Personale	Milano sede	Q	4486,43	100	4.486,43
RAMMONDI CECILIA	09/11/2000	Responsabile Uff Monitori	Milano sede	1	2571,97	100	2.571,97
ROSSATO WALTER SILVANO	14/05/1990	addetto IT	Milano sede	2	2419,49	100	2.419,49
VAGHI ROBERTA	15/11/1993	addetto IT	Milano sede	4	1.794,35	100	1.794,35

TAVOLA 2

	data assunzione	mansione	sede lavoro(non attualizzata)	livello	retribuzione mensile FT	percentuale part time	retribuzione mensile PT
ALBERICI PAOLO	01/06/2013	rilevatore monitoring	Settimo Torinese(Torino)	5	1.503,89	78,02	1.173,33
BERNARDINO JENNIFER	01/05/2013	rilevatore monitoring	Roma	5	1.503,89	60,72	913,16
BORDIGA RITA	01/06/2013	rilevatore monitoring	Nuovoleara(Brescia)	5	1.503,89	90,99	1.368,39
CAPONI SARA	01/07/2013	rilevatore monitoring	Livorno	5	1.504,46	68,83	1.035,52
CASSANI FABRIZIO	01/01/2013	rilevatore monitoring	Milano	5	1.503,89	92,86	1.396,51
CASU ALESSANDRO	01/01/2013	rilevatore monitoring	Sassari	5	1.503,89	52,19	784,88
CILIO VALENTINA	01/06/2013	rilevatore monitoring	Comiso(Ragusa)	5	1.503,89	56,33	847,14
FINAMORI LAURA	01/06/2013	rilevatore monitoring	Siena	7	1.253,08	51,28	642,58
FRASCHETTI ALESSIA	01/07/2013	rilevatore monitoring	Perugia	5	1.504,46	81,08	1.219,82
LEACI RAFFAELLA	01/06/2013	rilevatore monitoring	Roma	5	1.484,16	49,96	741,49
PERICO LUISA	01/05/2013	rilevatore monitoring	Brescia	5	1.503,89	61,21	920,53
RAMOLACCIU GIULIANA	01/07/2013	rilevatore monitoring	Palermito	5	1.504,46	80,96	1.218,01
RAMOLACCIU SERENA	01/07/2013	rilevatore monitoring	Palermito	5	1.504,46	78,05	1.174,23
RIGOTTI MARIA	01/05/2013	rilevatore monitoring	Napoli	5	1.484,16	71,75	1.064,88
SANTISI CONCETTINA	01/01/2013	rilevatore monitoring	Roma	5	1.503,89	65,12	979,33
TOPPUTI LUCIANA	01/05/2013	rilevatore monitoring	Ancona	5	1.503,89	59,52	895,12
TRAPASSO BARBARA	01/01/2013	rilevatore monitoring	Roma	5	1.503,89	60,72	913,16
VENDITTI VALENTINA	01/06/2013	rilevatore monitoring	Aquila	5	1.503,89	70,07	1.053,78

TAVOLA 3

	data assunzione	mansione	sedede lavoro(non attualizzata)	livello	retribuzione mensile FT	percentuale part time	retribuzione mensile PT
PINES ELENA	02/01/2014	rilevatore monitoring	Eraclea (Venezia)	5	1.504,46	42,86	644,81
COZZOLINO GIRO	01/06/2013	rilevatore monitoring	Ercolano(Napoli)	7	1.253,08	56,92	713,25
CUSCIANNA GIUSEPPE	01/03/2013	rilevatore monitoring	Bitritto(Bari)	7	1.253,08	100,00	1.253,08
CUSCIANNA MARGHERITA	01/03/2013	rilevatore monitoring	Bitritto(Bari)	7	1.253,08	75,90	951,09
DE PRISCO GIUSEPPE	01/06/2013	rilevatore monitoring	Nocera Inf (Salerno)	7	1.253,08	71,06	890,44
SANTORO MILENA	01/06/2013	rilevatore monitoring	Calvi (Benevento)	7	1.253,08	91,04	1.140,80
SIANI ADRIANA	01/07/2013	rilevatore monitoring	Cava De Tirreni(Salerno)	7	1.253,08	39,97	500,86
SIANI LAURA	01/06/2013	rilevatore monitoring	Cava De Tirreni(Salerno)	7	1.253,08	64,61	809,61
VALERI EGIDIO	01/06/2013	rilevatore monitoring	Taranto	7	1.253,08	35,53	445,22

Dichiarazione a latere

L'Avv. Andrea Mordà, nella sua qualità di difensore di Nielsen Services Italy srl e di The Nielsen Company (Italy) srl e in nome e per conto delle medesime società nell'ambito del contenzioso attualmente in essere presso il Tribunale del lavoro di Milano avente ad oggetto la richiesta di differenze retributive peraltro contestate dalla società, prende atto che gli importi indicati nell'accordo sottoscritto tra OO.SS., procedure fallimentari e Global Marketing Intelligence, non potranno costituire in alcun modo parametro utilizzabile al di fuori dell'accordo stesso e non rilevano neppure indirettamente nelle diverse posizioni oggetto di contenzioso

Milano li 14 febbraio 2020

Andrea Mordà



Le OO.SS per presa d'atto

